



*Coordinamento Generale
delle Segreterie Studenti*

Alle Segreterie Studenti

**e p.c. Ai Presidi di Facoltà
Ai Presidenti dei Corsi di Laurea**

LORO SEDI

**Nota di Coordinamento
n. 13 / 2010**

All. 2

Oggetto: Regolamento per “Studenti che optano per il tempo parziale”

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 15 e del 16 dicembre 2009 hanno approvato il testo del Regolamento per “ Studenti che optano per il tempo parziale” che si riporta in allegato alla presente nota.

Il Regolamento, **che entrerà in vigore il prossimo anno accademico 2010/2011**, disciplina l’opzione per il tempo parziale degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale o di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, che, per ragioni di lavoro, familiari, di salute, personali ovvero per altri motivi riconducibili ai primi, ritengano di non poter dedicare alla frequenza ed allo studio le ore annue previste come standard dell’impegno negli studi.

L’organizzazione didattica del tempo parziale è autonomamente stabilita dalle singole facoltà, sentiti i consigli di corso di studio.

A tal fine i Presidi sono invitati a comunicare, prima dell’inizio dell’anno accademico alle segreterie studenti di facoltà, per quali corsi è consentita l’opzione per il tempo parziale compatibilmente con gli obiettivi formativi e la programmazione didattica, indicando, inoltre, per i corsi a ciclo unico il massimo degli anni consentiti della durata dell’opzione.

Nei corsi di studio dove tale possibilità è consentita, lo studente può esercitare l’opzione per il tempo parziale all’atto dell’immatricolazione o all’atto dell’iscrizione agli anni successivi.

Non è consentita l’opzione per il tempo parziale agli studenti fuori corso.

All’atto dell’immatricolazione lo studente può concordare un percorso formativo di durata maggiore di quello normale ma non superiore al doppio di questa, all’atto dell’iscrizione ad anni successivi al primo, può concordare un percorso formativo di durata non superiore al



doppio degli anni residui previsti normalmente per il conseguimento del titolo, compatibilmente con eventuali limiti di durata posti dalle Facoltà con i cicli unici.

Il termine ultimo per esercitare l'opzione è fissato al 31 dicembre dell'anno accademico di riferimento.

Tale opzione non può modificare la durata normale del corso per il riscatto degli anni a fini pensionistici: sui certificati verrà, quindi, indicata la durata “normale” del corso valida ai fini giuridici nonché la durata effettiva “concordata” nel regime a tempo parziale.

Il passaggio dal regime a tempo parziale a quello pieno e viceversa è consentito per una sola volta durante la carriera dello studente.

L'opzione non è reversibile in corso d'anno.

Modalità di iscrizione

Possono accedere all'impegno a tempo parziale gli studenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- studenti contestualmente impegnati in attività lavorativa in base ad un contratto di lavoro subordinato di durata minima pari ad un anno o titolari di lavoro autonomo la cui attività non consenta un impegno degli studi a tempo pieno;
- studenti impegnati non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per problemi di salute (genitori, suoceri, figli, fratelli, coniuge);
- studenti affetti da malattie che impediscono l'impegno a tempo pieno;
- studenti che debitamente documentano condizioni personali riconducibili ai casi sopraindicati.

In relazione al requisito di riferimento lo studente deve presentare la documentazione sottoindicata:

- copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro o dichiarazione IVA;
- atto notorio prodotto sulla base della certificazione di non autosufficienza o dello stato di salute del familiare;
- certificazione del proprio stato di salute;
- documentazione relativa a condizioni personali riconducibili ad uno dei requisiti sopra indicati.


Nello schema di seguito riportato è indicata la **procedura per l'iscrizione dello studente al tempo parziale** e le attività delle strutture organizzative di Facoltà coinvolte, nonché l'indicazione degli adempimenti che lo studente e suddette strutture sono chiamati a porre in essere.



PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE DELLO STUDENTE AL TEMPO PARZIALE

PREMESSA

La Facoltà delibera, sentiti i Consigli dei Corsi di studio, per quali Corsi di Laurea è consentita l'opzione per il tempo parziale e l'organizzazione didattica (per i Corsi di laurea a ciclo unico anche eventualmente limiti alla durata).



(1)

- La scadenza prevista per compilare on-line la richiesta di opzione è il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale scadenza è stabilita sia per gli studenti che si immatricolano, sia per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi.
- Agli studenti che si immatricolano è data la possibilità di effettuare la scelta del tempo parziale contestualmente alla domanda di immatricolazione (on-line).



Tasse e contributi

L'art. 5 del regolamento prevede che lo studente che abbia optato per il tempo parziale, fermo restando l'obbligo del pagamento della prima rata, paghi la II^a rata in misura ridotta.

La percentuale di riduzione fissata per il prossimo anno accademico dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sulla base del numero degli anni concordato è la seguente:

anno di opzione	percentuale di riduzione
all'atto dell'immatricolazione	da definire
all'atto dell'iscrizione al II anno	20%
all'atto dell'iscrizione al III anno e successivi	15%

Il beneficio è valido solo per il periodo concordato, e si applica dall'anno dell'opzione.

Il regolamento disciplina i seguenti casi:

- lo studente va fuori corso rispetto alla durata concordata: perde il beneficio e deve da quel momento versare le tasse nella misura prevista dalla norma generale. In tal caso lo studente viene iscritto all'anno di corso in cui si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione;
- lo studente consegue il titolo di studio prima della scadenza del periodo concordato: in questo caso per sostenere l'esame finale deve comunque versare la differenza fra quanto ha già versato e quanto avrebbe dovuto versare qualora fosse stato a tempo pieno;
- lo studente modifica il proprio impegno da tempo parziale a tempo pieno: in questo caso deve corrispondere al momento della successiva iscrizione la differenza per gli anni pregressi con riferimento alla norma generale;
- lo studente opta per il tempo parziale per gli anni successivi al primo: in questo caso non ha diritto al rimborso delle tasse precedentemente versate.

Il contributo complessivo dovuto dallo studente per il periodo concordato non può essere inferiore a quello complessivo stabilito per gli studenti a tempo pieno per la durata normale degli studi.

Trasferimenti e passaggi

Lo studente a tempo parziale che si trasferisce ad altro Ateneo deve versare la differenza fra quanto già versato e quanto avrebbe dovuto versare qualora fosse stato sempre a tempo pieno.

In caso di passaggio ad altro corso di laurea dell'Ateneo lo status di studente a tempo parziale rimane sospeso, nel senso che l'interessato dovrà produrre nuova richiesta al Consiglio della



struttura didattica del nuovo corso di laurea, qualora nella Facoltà di arrivo sia previsto il tempo parziale; in caso contrario lo studente perde il diritto al tempo parziale.

Si confida nell'esatto adempimento da parte dei Responsabili delle Segreterie studenti per la parte di competenza.

Si allegano:

- 1) regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale;
- 2) richiesta per l'iscrizione a tempo parziale;
- 3) schema contratto per l'iscrizione a tempo parziale.

Coordinamento Generale delle Segreterie Studenti
f.to (dott.ssa Daniela Carnicelli)

prot. n. 0004407/2010
del 4 febbraio 2010